

## SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Ottobre 2022

**Approfondimento su:** ETS dotati di partita Iva, obbligo dichiarativo

*Sab.15\**

**Iva**

### **Registrazione**

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

### **Associazioni sportive dilettantistiche**

**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

### **Fattura cumulativa**

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

### **Registrazione**

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

*Dom.16\**

### **Imposte dirette - Versamento ritenute**

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

### **INPS Gestione separata**

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

### **IVA Liquidazione e versamento**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

### **Lettera d'intento Comunicazione**

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

### **Imposta sugli intrattenimenti - versamento**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

### **Inps**

### **Contributi previdenziali ed assistenziali**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

*Dom.30\**

### **Imposta di registro**

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

*Lun.31*

**Iva**

### **Fattura differita**

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

### **Registrazione, fatturazione**

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

### **Enti non commerciali**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

*Inps*

### **Denuncia contributiva**

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

### **Flusso UniEmens**

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

*Notiziario Fitel*

## **Mod. 770 2022**

Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d'imposta per il periodo d'imposta 2021.

*\* L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

### **ETS dotati di partita Iva, obbligo dichiarativo**

Un ente non commerciale, anche se esonerato espressamente dal versamento delle imposte, se dotato di partita Iva, deve comunque onorare gli adempimenti dichiarativi.

Infatti, con specifico interpello, è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate un parere sull'esonero da adempimenti dichiarativi per un ente esente da imposte sui redditi, in particolare Ires e Irap.

L'ente istante, oltre a specificare l'assenza di scopo di lucro e la propria esenzione da imposte sui redditi, precisa che, a seguito di una disamina delle modalità operative di svolgimento della propria attività e anche a seguito dell'introduzione dello strumento della fattura elettronica, ha ritenuto di dotarsi della partita Iva.

Nel parere fornito, l'Agenzia sottolinea l'obbligo dichiarativo ai fini Irap e Ires se l'ente, ancorché esente, si è dotato di partita Iva.

Al riguardo, l'Agenzia ritiene che l'acquisizione della partita Iva sottintenda l'effettuazione di operazioni che hanno i connotati dell'esercizio di attività d'impresa, secondo i principi enunciati nella risoluzione n. 126/E/2011 (rilevanti ai fini Iva e Ires) e di conseguenza, che sussista in capo all'ente stesso l'obbligo della tenuta delle scritture contabili, nonché il conseguente obbligo dichiarativo.

In particolare, ai fini della dichiarazione dei redditi, si rileva che, come indicato nelle istruzioni al modello Redditi ENC (Enti non commerciali ed equiparati), tale modello deve essere utilizzato, tra l'altro, dai soggetti Ires: "enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato".

Viene, inoltre, specificato che "gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito".

Analogo ragionamento ai fini Irap. Si specifica infatti che "ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorché non ne consegua un debito di imposta". Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'Ente risulti esente da Irap, è tenuto comunque alla presentazione della dichiarazione ai fini Irap.